



Revisione della formazione alla guida

Factsheet 14.12.2018

Sintesi delle principali novità decretate

La revisione della formazione alla guida persegue i seguenti obiettivi:

- integrazione di modifiche oggettivamente giustificate (p. es. apprendimento della frenata a fondo)
- adeguamento delle disposizioni agli sviluppi tecnologici (p. es. guida di veicoli con cambio automatico o manuale)
- agevolazioni per gli aspiranti conducenti (p. es. iscrizione elettronica)

Novità decretata	Diritto vigente
La frequenza del corso di teoria della circolazione e il superamento dell'esame di teoria hanno validità illimitata.	Se non ci si iscrive alla prova pratica entro due anni dal superamento dell'esame di teoria o dalla frequenza del corso di teoria della circolazione, è necessario ripeterli.
La richiesta di ottenimento della licenza per allievo conducente può essere presentata a partire dai 17 anni di età.	La richiesta di ottenimento della licenza per allievo conducente può essere presentata a partire dai 18 anni di età.
I candidati di età inferiore ai 20 anni devono aver acquisito almeno 12 mesi di esperienza di guida (con licenza per allievo conducente) prima di poter sostenere la prova pratica.	Nessuna disposizione in materia.
Chi sostiene e supera la prova pratica su un veicolo con cambio automatico può guidare anche automobili con cambio manuale e viceversa.	Nella patente di chi svolge l'esame su un veicolo con cambio automatico viene riportato il codice corrispondente, che non consente di guidare veicoli con cambio manuale.
Durante i primi dodici mesi del periodo di prova di tre anni si deve frequentare un corso di formazione complementare (durata: 7 ore).	Durante i tre anni del periodo di prova si devono frequentare due giornate di formazione complementare (durata totale: 16 ore).
La durata della formazione obbligatoria (corso di teoria della circolazione, lezioni singole, corso di formazione complementare) ammonta in totale a 15 ore.	La durata della formazione obbligatoria (corso di teoria della circolazione, giornate di formazione complementare) ammonta in totale a 24 ore.
La patente cartacea deve essere sostituita entro cinque anni.	La patente va sostituita a ogni modifica. Attualmente è ancora in vigore la disposizione che impone la sostituzione delle patenti rilasciate prima del 1977.

La procedura di iscrizione potrà svolgersi in forma elettronica. Soltanto la prima iscrizione all'esame di teoria sarà effettuata mediante modulo cartaceo presso l'ufficio della circolazione.	Per gli esami è prescritta l'iscrizione di persona presso l'ufficio della circolazione. Gli attestati di formazione sono rilasciati in formato cartaceo.
Per la guida di motoveicoli si deve conseguire la categoria A1 (125 cm ³) o A2 (fino a 35 kW), seguita da un esame obbligatorio se si desidera ottenere una categoria superiore. L'accesso diretto alla categoria A illimitata sarà possibile solo in casi eccezionali.	È possibile accedere direttamente alla categoria massima (A) e ottenere la A1 senza esame se si possiede la categoria B (previa frequenza della formazione pratica di base).

Vengono semplificate le categorie delle patenti per rimorchi (soppressione del rapporto tra i pesi di veicolo trattore e rimorchio)	Il peso totale del rimorchio non può superare il peso a vuoto del veicolo trattore.
È introdotta la categoria per motoleggere (50 cm ³ ; 4 kW, V _{max} 45 km/h) a partire dai 15 anni.	L'età minima è fissata a 16 anni.
La formazione pratica di base per motociclisti deve essere svolta una sola volta; pertanto la sua durata viene estesa a 12 ore anche per la categoria A1.	La formazione per la categoria A1 dura 8 ore. Per passare alla categoria A si devono frequentare altre 6 ore di corso.